

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

*«Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare
“ANTHILIA Step In 2030”
aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione
della Direttiva 2009/65/CE».*

Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e dei costi del fondo) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il regolamento di gestione del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 6 agosto 2026

Data di validità: dal 1° ottobre 2026

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: la partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione del fondo.

Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO
CARATTERISTICHE DEI FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Data di deposito in Consob della Parte I: 6 agosto 2026

Data di validità della Parte I: dal 1° ottobre 2026

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (per abbreviazione “Anthilia SGR S.p.A.”), di nazionalità italiana, con sede legale e direzione generale in Milano – Corso di Porta Romana n. 68, tel. 02 97386 101, fax 02 97386100, sito web: www.anthilia.it, indirizzo e-mail: info@anthilia.it, è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche solo “SGR”, la “Società” o “Anthilia”) cui è affidata la gestione del patrimonio del fondo comune di investimento aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE di cui al presente Prospetto (di seguito il “Fondo”) e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti. La SGR è stata costituita in data 5 settembre 2007 e autorizzata con delibera della Banca d’Italia n. 338 del 28 maggio 2008 ed è iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, Sezione gestori di OICVM al n. 41, Sezione gestori FIA al n. 117 e Sezione gestori di ELTIF n. 10, tenuto dalla Banca d’Italia.

La durata della SGR è stabilita sino al 31 dicembre 2080 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sociale, sottoscritto e interamente versato, è di Euro 6.319.342. Il capitale sociale della SGR è detenuto: al 60,81% da Anthilia Holding S.r.l., al 15% da Banco di Desio e della Brianza S.p.A., al 14,29% da Cassa Lombarda S.p.A. ed al 9,90% da Banca Valsabbina S.C.p.A.. La SGR è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Anthilia Holding S.r.l..

Le attività e i servizi di investimento resi attualmente dalla SGR sono:

- la gestione collettiva del risparmio di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che si realizza mediante la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR di propria (o altrui istituzione) e la commercializzazione degli OICR istituiti e gestiti;
- la commercializzazione di OICR di terzi;
- la gestione di portafogli;
- la consulenza in materia di investimenti.

Funzioni aziendali affidate in *outsourcing*

Le funzioni aziendali affidate a terzi in regime di *outsourcing* sono:

- il calcolo delle quote del Fondo e altre attività amministrativo-contabili a BNP Paribas S.A. - Succursale Italia;
- le attività di gestione dei partecipanti del Fondo a Allfunds Bank S.A.U.;
- *Front office* e *back office* affidati a Centro Servizi Asset Management S.r.l. o in breve CESAM S.r.l.;
- le attività contabili e fiscali della SGR affidate a Studio Spiniello Commercialisti Associati;
- la gestione dei sistemi informativi a B4Labs S.r.l.;
- la funzione di Revisione Interna affidata a APLOS Consulting S.r.l. – nella persona del dott.ssa Silvia Garino.

Organo Amministrativo

L’Organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, così composto:

- Presidente – Giovanni Landi, nato a Milano, il 31/03/1962.

Laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Inizia la propria carriera nell’87 nel trading di commodities per poi divenire responsabile della tesoreria integrata alla Banca Popolare Veneta. Nel 1994 è CIO e membro del Consiglio

di Amministrazione di Deutsche Bank AM; nel 1997 è Responsabile Asset Management della Banca Commerciale Italiana e, successivamente, CEO di Comit Asset Management. Nel 2001 diviene CEO di Intesa Asset Management e, in seguito, di Nextra Investment Management e Presidente di Nextra Alternative Investment, specializzata in fondi hedge e alternativi. Nel 2007 lascia il gruppo Intesa per fondare Anthilia Capital Partners. Dal 2021 è Presidente di Anthilia Holding. Dal 2025 è Presidente di Anthilia Capital Partners.

- Consigliere Delegato – Andrea Cuturi, nato a Roma, il 13/06/1970.

Laureato in Economia a Roma, dopo esperienze di studi negli Stati Uniti, opera nella ricerca e nel trading sui mercati merci nordamericani e sui mercati londinesi dei derivati. Dal 1995 in Banca Commerciale Italiana, a Londra, quindi in Comit Asset Management, poi Nextra Investment Management, con responsabilità crescenti di gestione, sino a divenire responsabile European equity desk. Dal 2002 Senior Vice President responsabile per la Wealth Management Unit di Credit Suisse, poi membro del comitato strategico del gruppo per lo sviluppo delle attività in Europa. Nel 2006 crea a Dublino una propria società di investimento, confluita in Anthilia Capital Partners. È Presidente e Amministratore Delegato del family office Face Off. Partner fondatore, Chief Investment Officer e Vice Presidente di Anthilia Capital Partners dal 2007, nell'aprile 2021 viene nominato Consigliere Delegato.

- Consigliere – Daniele Colantonio, nato a Roma, il 07/06/1978.

Laurea in analisi quantitativa e modellistica economica, frequenta corsi di specializzazione in Svezia, Spagna e Francia. Nel 2000 lavora ai Lloyds di Londra; dal 2003 si occupa di consulenza strategica in Arthur D. Little. Nel 2006 è in ENAV, controllo del traffico aereo, nell'ambito della pianificazione finanziaria e del controllo di gestione. Dal 2007 è in Anthilia Capital Partners come responsabile del Risk Management finanziario ed operativo. Dal 2012 è Partner di Anthilia e dal 2014 Responsabile dell'area Marketing e Sviluppo prodotti. Da aprile 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia Capital Partners.

- Consigliere – Paolo Rizzo, nato a Lecco, il 11/11/1963.

Laurea all'Università Bocconi. Già analista e fund manager presso il Gruppo IMI, in seguito European equity fund manager per Fondiaria Assicurazioni. Dal '94 al '99 ricopre la responsabilità di Head of Equity in Deutsche Bank AM. Nel 2001 passa al Gruppo Credit Agricole in qualità di Head of European equity. Nel 2008 diviene Partner di Anthilia Capital Partners. Gestore responsabile di più fondi della SGR, ha assunto anche la responsabilità dell'Area Gestione OICVM. Da aprile 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

- Consigliere – Barbara Ellero, nata a Udine (UD), il 16/02/1969.

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dal 1995 al 2004 analista finanziario senior presso primarie banche di investimento. Dal 2004 responsabile della strutturazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata e M&A presso La Compagnia Finanziaria e Fante. Da novembre 2013 in Anthilia Capital Partners come Investment Manager di Anthilia BIT. Nell'aprile 2016 è Responsabile Private Debt e nel marzo 2018 diventa Partner di Anthilia. Dall'agosto 2022 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia Holding.

- Consigliere – Stefano Vittorio Kuhn, nato a Milano, il 02/12/1963.

Ha iniziato la sua attività professionale nel 1984 in Creditwest, per poi passare, nel 1988, in Banca San Paolo di Brescia con ruoli di crescente responsabilità nell'ambito della relativa rete commerciale. Nel 1999, con la costituzione del Banco di Brescia, ricopre ruoli dirigenziali dapprima nell'area territoriale della Brianza e successivamente nelle aree delle province di Milano, Monza e Bergamo. Nel 2012 è nominato Direttore Generale di UBI Banca di Valle Camonica. Dal 2016 diventa Direttore Generale del Banco di Brescia. Successivamente, dopo ruoli di alto profilo in Direzione di UBI Banca, dal 2021 inizia il suo percorso in BPER giungendo a ricoprire, a far data dal 1° dicembre 2023, l'incarico di Chief Retail and Commercial Banking Officer. In data 29 aprile 2026 è nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco di Desio e della Brianza. Dal 27 maggio 2026 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

- Consigliere – Claudia Pomposo, nata a Pescara, il 13/11/1981.

È Amministratore Delegato e Socio di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., società leader nei servizi di public affairs, dove lavora dal 2007 contribuendo allo sviluppo delle sedi di Roma e Bruxelles e all'avvio di nuove practice. Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. fa parte di Excellera Advisory Group, la più grande realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, di cui Pomposo è co-fondatrice e membro del Board. In ambito accademico, è docente di lobbying e public affairs presso Uninettuno, oltre a insegnare in alcune delle principali università e centri di ricerca italiani. È laureata in Relazioni Internazionali presso l'Università di Bologna e ha conseguito un MA in European Law and Policy (Università de L'Aja e

Centro UE di Portsmouth, UK). Da aprile 2025 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

- Consigliere – Valentina Lanfranchi, nata a Vimercate (MB), il 25/06/1982.

Laurea in “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari” presso l’Università Cattolica di Milano. È Responsabile dell’area Mercati e Governance dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), dove lavora dal dicembre 2010 presso l’Ufficio Tax&Legal e Affari Istituzionali. Membro dell’Advisory Board di Euronext Growth Milan e del Consiglio di amministrazione di AIFI Ricerca e Formazione Srl dal 2015 ad oggi. È docente del Master in Private Equity presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e autrice di numerose pubblicazioni. È membro del Comitato Sostenibilità di Anthilia Capital Partners SGR dal luglio 2022. Da aprile 2025 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

- Consigliere – Marco Federico Alessandro Turrina, nato a Milano, il 04/12/1957.

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano. È stato fondatore e Amministratore Delegato di Banca Akros dal 1997 al 2022, banca italiana di investment e private banking, e ha ricoperto vari ruoli in altre istituzioni finanziarie e comitati. La sua carriera professionale include ruoli di rilievo come Senior Advisor del gruppo Vedrai e di Banca Finnat, Consigliere non esecutivo di FM SpA, holding familiare del gruppo Gpi, quotato su Euronext Borsa Italiana. È membro dell’Advisory Committee di Euronext Borsa italiana e Vice Presidente di AMF Italia, l’associazione di banche e intermediari finanziari attivi nei mercati dei capitali. Da aprile 2025 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

Organo di controllo

L’Organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2027, così composto:

- Presidente – Annunziata Melaccio, nata a Barletta (BT), il 12/08/1977;
- Sindaco Effettivo – Giuseppe Tiné, nato a Siracusa, il 02/12/1968;
- Sindaco Effettivo – Francesco Pozzoli, nato a Milano, il 29/06/1974;
- Sindaco Supplente – Armando Tardini, nato a Reggio Emilia, il 15/12/1962;
- Sindaco Supplente – Erminio Beretta, nato a Milano il 07/12/1960.

Altri fondi gestiti dalla SGR

Oltre al Fondo la Società gestisce otto FIA chiusi riservati denominati rispettivamente “*Anthilia BIT – Bond Impresa Territorio*”, “*Anthilia BIT IIP*”, “*Anthilia BIT IV Co-Investment Fund*”, “*Anthilia BIT V*”, “*Anthilia BIT V Feeder*”, “*Anthilia GAP*”, “*DRAFT I*”, “*ATTIVA*”, due FIA chiusi non riservati denominati “*Anthilia MUST*” e “*A-IPO Fund*” e due Fondi di Investimento Europeo a Lungo Termine denominati “*Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia*” e “*Anthilia ELTIF Synthesis*”. La Società gestisce altresì gli OICVM “*Anthilia Small Cap Italia*”, “*Anthilia Equity*”, “*Anthilia Cedola Dinamica 2028*”, “*Anthilia Selective Coupon 2028*”, “*Anthilia Stable Dividend*”, “*Anthilia Step In*”, “*Anthilia Spread Opportunity 2029*”, “*Anthilia Spread Opportunity 2030*” e “*Anthilia Core Dynamic Coupon*”.

La SGR gestisce in delega OICR di terzi e, in particolare:

- i comparti della Sicav di diritto lussemburghese “*Planetarium Fund*” denominati “*Anthilia Red*”, “*Anthilia White*” ed “*Anthilia Yellow*”; e
- la componente di private debt del Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine denominato “*8a+ Real Italy – ELTIF*”, istituito da 8a+ Investimenti SGR.

Per le offerte ad essi relative è stata pubblicata da parte dell’offerente distinta documentazione d’offerta.

Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del Fondo in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo.

Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.

2. IL DEPOSITARIO

- 1) Il Depositario del Fondo è BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 – Milano, codice fiscale e partita IVA 04449690157, iscritta al n. 5482 dell’Albo delle Banche ex art. 13 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, costituita in data 26 maggio 1966, con data termine fissata al 31 dicembre 9999, succursale di

BNP Paribas SA, banca costituita in Francia come Société Anonyme (una società per azioni di diritto francese) con il n. 662042449, autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta alla supervisione dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF), capitale sociale Euro 2.203.201.214, con sede legale in 16, Boulevard des Italiens – Parigi. Sito web: cib.bnpparibas; Numero di telefono: +39 02 7247 1.
Codice LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83.

- 2) Le funzioni del Depositario sono definite dall'art. 48 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla Società di gestione, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo, nel monitoraggio dei flussi di cassa del Fondo e nella custodia degli attivi del Fondo. L'obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori del Fondo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con il Fondo e gli investitori, qualora abbia ulteriori relazioni commerciali con la Società di gestione, circostanza che si può verificare, ad esempio, se il Depositario calcola, con delega da parte della Società di gestione, il valore del patrimonio netto del Fondo o se sussiste un legame di gruppo tra la Società di gestione e il Depositario.

Al fine di far fronte a situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha introdotto ed applica una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a:

- a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitti di interesse;
- b. registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi:
 - i. facendo affidamento sulle misure permanenti in atto per fronteggiare i conflitti di interesse quali il mantenimento di entità giuridiche distinte, la separazione delle funzioni, la separazione delle linee gerarchiche, liste di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate per i membri dello staff;
 - ii. applicando una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'implementazione di *chinese wall*, assicurandosi che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informando il cliente in questione, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che possa dar origine al conflitto di interessi.

- 3) Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli attivi in un numero elevato di paesi e di consentire al Fondo di raggiungere i propri obiettivi di investimento, il Depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla Società e disponibile sul sito internet del Depositario.

La procedura di identificazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, nell'interesse del Fondo e dei relativi investitori e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse associati a tale procedura.

- 4) Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la Società, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti al Fondo.

Informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La società incaricata della revisione legale dei conti e della certificazione del bilancio della SGR, nonché dei rendiconti del Fondo è Deloitte & Touche S.p.A. (Deloitte) – via Santa Sofia, n. 28, 20122 Milano.

La società di revisione è indipendente dalla SGR per cui effettua la revisione legale dei conti e non è coinvolta nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene gli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione del Fondo. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai

loro doveri. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. In caso di inadempimento da parte della società di revisione dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Il collocamento delle quote del Fondo avviene da parte dei Soggetti Collocatori indicati nell'Allegato 1 al presente Prospetto (denominato "Elenco degli intermediari distributori"), ovvero secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" secondo le indicazioni riportate nella Parte C, paragrafo I del Regolamento del Fondo, per i collocatori che vi aderiscano, oltre che da parte della SGR e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

5. IL FONDO

Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo aperto e rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva 2009/65/CE.

Il fondo comune d'investimento è un patrimonio raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi ed è investito in strumenti finanziari, in base ad una politica di investimento predeterminata. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il rapporto di partecipazione al fondo comuni di investimento è disciplinato dal Regolamento di gestione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni dei creditori della SGR né quelle dei creditori del depositario. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. È "aperto" in quanto il partecipante può ad ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte secondo le modalità e con la frequenza previste dal Regolamento e dalla documentazione d'offerta del Fondo.

Caratteristiche del Fondo

Data di istituzione: 29 luglio 2026

Data di inizio di operatività: 1° ottobre 2026

Data di autorizzazione ed estremi del provvedimento di autorizzazione: il Regolamento di gestione del Fondo, redatto secondo lo schema di regolamento semplificato di cui all'Allegato V.1.1 del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR il 29 luglio 2026 e non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Deleghe gestionali

La SGR non ha conferito deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF").

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le scelte di investimento, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono definite dal gestore, con il supporto consultivo del Comitato di Investimento.

Il gestore del Fondo è Massimiliano Luca Orioli, nato a Milano, il giorno 09/01/1963. Laureato all'Università Bocconi. Dal 1989 in Banca Commerciale Italiana si è occupato di gestione di portafogli. In Comit Asset Management è stato Chief Strategist. Sino al 2005 ha ricoperto lo stesso ruolo in Nextra Investment Management. In Eurizon Investimenti è stato *Head of Manager Selection* e membro dell'*Investment Committee*.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Eventuali modifiche alla strategia o alla politica di investimento del Fondo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

La descrizione delle procedure adottate dalla SGR finalizzate alla modifica della propria politica di investimento è indicata nella Parte C, paragrafo VII del Regolamento di gestione.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, comunitarie (Regolamenti UE, direttamente applicabili) e nazionali di fonte primaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni) e secondaria (regolamenti ministeriali, delibere CONSOB e regolamenti della Banca d'Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo gestito.

Il rapporto contrattuale tra i partecipanti e la SGR è disciplinato dal Regolamento di gestione del Fondo, disciplinato dal diritto italiano.

Le eventuali controversie tra i partecipanti e la SGR saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano. Qualora il partecipante rivesta la qualifica di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del partecipante.

8. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare comporta dei rischi legati alle variazioni del valore delle quote che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse di un fondo. L'andamento del valore delle quote di un fondo può variare a seconda della tipologia degli strumenti finanziari e dei settori dell'investimento, nonché dei relativi mercati di riferimento.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio in un fondo in strumenti finanziari, occorre considerare i seguenti elementi:

a) *Rischio connesso alla variazione del prezzo*: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o anche la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) *Rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari ovvero la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, perché più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) *Rischio di credito*: rappresenta il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario in cui è investito un fondo non corrisponda alla scadenza, in tutto o in parte, il capitale e gli interessi maturati. Il deterioramento del merito creditizio dell'emittente può inoltre comportare oscillazioni del valore dello strumento finanziario con possibili impatti negativi sul Fondo;

d) *Rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. I rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;

e) *Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati*: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

f) *Rischio di controparte*: rischio che il Fondo subisca perdite se una controparte non onori gli obblighi contrattuali, in particolare per operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);

g) *Altri fattori di rischio*: le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore anche a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori.

Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti;

h) *Rischio di regolamento*: trattasi del rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso operazioni di compravendita di titoli o divisa non sia in grado di rispettare gli impegni di consegna o pagamento assunti;

i) *Rischio di sostenibilità*: definito come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento.

l) *Rischio Bail-in*: il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a "bail-in". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. *Banking Recovery and Resolution Directive*).

Relativamente alle modalità di gestione del rischio di liquidità del Fondo, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, si rinvia alla Parte C, paragrafo VI del Regolamento di gestione del Fondo.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda la procedura di valutazione del Fondo e la metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare, si rinvia alla Relazione annuale - Nota Integrativa.

10. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO, BEST EXECUTION, INCENTIVI E RECLAMI

Le informazioni sulla strategia inerente all'esercizio dei diritti di voto e intervento degli strumenti finanziari, sulla *best execution*, sugli incentivi e sui reclami sono contenute nel documento di informativa pre-contrattuale che è disponibile sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

11. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del Testo Unico della Finanza che, *inter alia*, recepisce a livello nazionale le regole in materia di remunerazione stabilite nella Direttiva AIFMD e nella Direttiva UCITS V.

Si definiscono, in particolare, i seguenti elementi: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali interessate nell'ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) i principi e i criteri su cui si basa il sistema di remunerazione e incentivazione della SGR e che guidano il relativo processo decisionale.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione ed incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici sono disponibili sul sito internet della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Denominazione del Fondo: "ANTHILIA Step In 2030" fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Data di istituzione: 29 luglio 2026.

Codice ISIN portatore:

Classe A: IT0005726655

Classe B: IT0005726671

12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEI FONDI

- a) Tipologia di gestione del Fondo: Absolute Return.
b) Valuta di denominazione del Fondo: Euro.

13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

La SGR non ha adottato un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento del Fondo ma una misura di volatilità del Fondo che è coerente con la misura del rischio espressa che è: volatilità ex ante 8%.

14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento nel Fondo è di 4 anni.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni.

15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo

Il profilo di rischio/rendimento del Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico di rischio che consente di classificare il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

L'indicatore sintetico è calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzialmente più basso e un rischio più elevato comporta un rendimento potenzialmente più elevato. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale iniziale.

← Rischio più basso			Rischio più alto →			
← Rendimento potenzialmente più basso			Rendimento potenzialmente più alto →			
1	2	3	4	5	6	7

Il Fondo, istituito in data 29 luglio 2026, operativo dal 1° ottobre 2026, è stato classificato nella categoria 3 in quanto ha una strategia bilanciata tra investimenti azionari e obbligazionari. Ulteriori informazioni sono disponibili nel KID.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Fondo appartenesse alla classe più bassa sarebbe possibile registrare perdite, nessun investimento è considerabile interamente privo di rischio.

16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO

A) Categoria del Fondo: Bilanciato

B) Altri elementi informativi.

b.1) *Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione*

Investimento significativo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 40% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento di gestione.

Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 55%, verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in qualsiasi settore di attività) di qualsiasi area geografica.

Tali strumenti potranno essere anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF

Investimento contenuto in OICVM collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 20%).

Investimento contenuto in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati (nella misura massima del 15%).

Investimento contenuto in derivati (nella misura massima del 10%).

Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

La valuta di denominazione è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

b.2) Aree geografiche e mercati di riferimento

Qualsiasi area geografica e mercato regolamentato/non regolamentato.

b.3) Categorie di emittenti e/o settori industriali

Emittenti sovrani, sovranazionali e societari.

b.4) Specifici fattori di rischio

Rating: il Fondo investe in maniera contenuta - massimo 20% - in strumenti finanziari di emittenti diversi da quelli italiani classificati con merito creditizio inferiore a *investment grade* o privi di *rating*.

Rischio di cambio: il Fondo assume una esposizione tra contenuta e residuale al rischio di cambio.

Paesi Emergenti: il Fondo investe in maniera residuale in Paesi Emergenti.

b.5) Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:

- efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).

In ogni caso l'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa regolamentare. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

b.6) Tecnica di gestione

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, classi di scadenza, categorie di emittenti e settori di investimento.

Ai fini del Regolamento SFDR relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la SGR, con riferimento al Fondo, non si pone quale obiettivo primario l'investimento in attività economiche ecosostenibili in conformità ai criteri dell'Unione Europea.

C) Destinazione dei proventi

Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai partecipanti secondo le modalità di seguito riportate. Ulteriori dettagli sono disponibili all'interno del Regolamento del Fondo.

Il periodo di riferimento è compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi oggetto di distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola. Con riferimento ai primi 3 anni dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, la cedola corrisposta verrà comunque fissata in misura almeno pari al 2,00% e fino al 4,00% del valore unitario iniziale delle quote del Fondo. Successivamente la cedola eventualmente corrisposta verrà fissata nei limiti del risultato conseguito dal Fondo, considerando anche i risultati conseguiti dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, al termine dei primi 3 anni dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola. La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

Ulteriori puntuali riferimenti in merito ai Proventi sono riportati al paragrafo 2, Parte B), del Regolamento.

I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

D) Informativa SFDR - ESG

Il Fondo - pur non promuovendo caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR e pur non perseguendo un obiettivo di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento - integra i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento in conformità all'articolo 6 del Regolamento SFDR. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2019/2088, la SGR ha declinato nella propria *Policy ESG* come i rischi di sostenibilità sono integrati nelle proprie decisioni di investimento. L'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (di seguito "Criteri ESG") nel processo di investimento consente di generare profitti sostenibili nel tempo e, conseguentemente, originare una solida prospettiva di creazione di valore per tutti gli *stakeholder*. Questo permette, altresì, una più efficiente gestione dei rischi, anche ambientali, sociali e di governance, che possono incidere negativamente sugli investimenti. A tal riguardo, la SGR aderisce ai Principi delle Nazioni Unite per gli Investimenti Responsabili.

La SGR non svolge una valutazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità data la scarsità e difficoltà di raccolta dei dati necessari. Tuttavia, la SGR monitora la disponibilità dei dati sulla base delle informazioni in suo possesso, di dati pubblici e in ultima istanza dei dati forniti dai *data provider* attualmente operativi sul mercato, in modo da valutare possibili miglioramenti circa la trasparenza degli effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

17. CLASSI DI QUOTE

Il Fondo prevede due Classi di quote, come di seguito definite, che si differenziano tra loro per il regime commissionale:

- (a) **Classe A:** tale classe può essere sottoscritta da parte di Clienti al Dettaglio e da parte di Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati. Si caratterizza per l'assenza di una commissione di sottoscrizione e per la previsione di commissioni di "collocamento" che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 18, Sezione C;
- (b) **Classe B:** tale classe può essere sottoscritta da parte di Clienti al Dettaglio e da parte di Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati. Si caratterizza per l'assenza di una commissione di collocamento e per la previsione di commissioni di "sottoscrizione" che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 18, Sezione C.

Ai fini del presente Prospetto:

- Regolamento Intermediari si intende la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 s.m.i.;
- Cliente al Dettaglio si intende l'investitore definito all'art. 35, c.1, lett. e) del Regolamento Intermediari;
- Cliente Professionale si intende l'investitore definito all'art. 35, c.1, lett. d) del Regolamento Intermediari.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione:

- per la Classe A: 1.000 Euro;

- per la Classe B: 1.000 Euro;
eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a 100 Euro, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabile).

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche distintive delle diverse classi di quote si rinvia al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri si rinvia alla Sezione C, paragrafo 18, del Prospetto.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

18. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

18.1 Oneri a carico del sottoscrittore del Fondo

La SGR, all'atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio (*cd. switch*) da parte di un sottoscrittore di quote di Classe A ad altri fondi della SGR disciplinate nella successiva sezione I.3 del Regolamento, ha il diritto di prelevare una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita da tali investitori in quote di Classe A.

Detta commissione di rimborso, interamente accreditata al Fondo, è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

INTERVALLO DAL TERMINE DEL PERIODO DI COLLOCAMENTO	COMMISSIONE DI RIMBORSO MASSIMA PER LA CLASSE A
Durante il Periodo di Collocamento	Non prevista
Nel corso del primo anno	2,00%
Nel corso del secondo anno	1,50%
Nel corso del terzo anno	1,00%
Nel corso del quarto anno	0,50%

La commissione massima, indicata per ciascun anno nella suddetta tabella, deve essere decurtata della quota parte di commissione di collocamento, di cui al successivo paragrafo 18.2 e come meglio definito all'articolo 3.1, comma 1, lett. b) del Regolamento di gestione del Fondo, già ammortizzata dall'inizio del medesimo anno in relazione alle quote oggetto di rimborso.

Detta commissione non verrà applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal partecipante successivamente all'ammortamento totale della "commissione di collocamento".

A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe B del Fondo la SGR ha diritto di applicare le commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 2%. La commissione si applica sull'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle quote di volta in volta sottoscritte.

Sono a carico dei sottoscrittori del Fondo le seguenti spese e/o diritti fissi:

A	Operazione di sottoscrizione/versamento/rimborso/ <i>switch</i>	10 Euro
B	Operazione di stacco cedola	2 Euro
C	Rimborso spese per emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento e spedizione dei certificati di partecipazione	100 Euro
D	Rimborso spese postali e amministrative per invio delle lettere di conferma dell'investimento/disinvestimento	Importi effettivamente sostenuti
E	Oneri fiscali	Dovuti
F	Sottoscrizione tramite <i>nominee</i> con integrazione verticale del collocamento (in sostituzione dei diritti di cui alle lettere A, B, C e D): Operazione di sottoscrizione/versamento/rimborso	18 Euro

18.2 Oneri a carico del Fondo

18.2.1 Oneri di gestione

Il compenso a favore della SGR è rappresentato da

- (a) una **commissione di gestione** a favore della SGR calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo e al medesimo imputata in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota, prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo. Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote:

DENOMINAZIONE FONDO		COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
ANTHILIA Step In 2030	Classe A	1,20%
	Classe B	1,20%

Nel Periodo di Collocamento, per tutte le Classi, la provvigione di gestione è pari allo 0,30% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra;

- (b) una **commissione di incentivo** a favore della SGR è calcolata come segue.

Parametri di calcolo:

- (i) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) fino al Giorno di riferimento per il calcolo;
- (iii) Periodo di riferimento: intera vita del Fondo;
- (iv) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (v) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- (vi) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo;
- (vii) High Watermark Assoluto (HWA): il Valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) mai registrato durante il Periodo di riferimento e fino al Giorno di riferimento per il calcolo.

In caso di avvio di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota della Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA. Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa. La commissione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

Durante un esercizio annuale la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. *fee cap*).

18.2.2 Altri oneri

Fermo restando gli oneri di gestione di cui al paragrafo che precede, gli altri oneri a carico del Fondo sono:

- per la Classe A, una commissione di collocamento imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione, al termine del Periodo di Collocamento, in misura pari al 2,00% dell'importo risultante dal numero di quote di Classe A in circolazione al termine del Periodo di Collocamento moltiplicato per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) e successivamente ammortizzata, linearmente in 4 anni, mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota;
- il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,040% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 35.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) oltre un costo fisso annuo di Euro 2.500 per ciascuna Classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,020% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 20.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- il compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, nella misura massima dello 0,0075% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sul Fondo non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICVM Collegati;
- oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
- spese periodiche per la pubblicazione del valore unitario delle quote e del prospetto del Fondo;
- spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- spese di revisione della contabilità e della relazione annuale del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- contributo di vigilanza dovuto alla Consob per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

In caso di investimento in OICVM Collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che la SGR percepisce nella gestione degli OICVM Collegati.

19. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

La SGR e i soggetti incaricati della distribuzione si riservano la facoltà di concedere, in fase di collocamento e a favore di particolari soggetti o categorie di soggetti che sottoscriveranno le Quote di Classe B, la riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

20. REGIME FISCALE

Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all'Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni.

In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list* i cui gestori sono soggetti a vigilanza nel paese in cui istituiti ai sensi della Direttiva 2011/61/UE), nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, ovvero alla data di riscatto, cessione o liquidazione delle quote.

Nel caso di Fondi di nuova istituzione, se risulta redatto un solo prospetto nel semestre solare anteriore alle predette date, la percentuale è determinata sulla base di tale prospetto.

La SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di *switch* di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta non si applica altresì sui proventi percepiti e maturati nel periodo di possesso delle quote da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *whitelist*) e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine, la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

La normativa statunitense sui Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Usa un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1 per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA in Italia. L'accordo è stato recepito dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, e dal Decreto Ministeriale di attuazione del 6 agosto 2015, con effetto retroattivo al 1° luglio 2014.

In virtù di tali disposizioni le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("*Specified U.S. Persons*"), da entità non finanziarie passive ("*Passive NFFEs*") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che

non rispettino la normativa FATCA (*“Non-participating FFIs”*). L’Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all’autorità statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

Scambio automatico d’informazioni finanziarie attraverso il “Common Reporting Standard” (CRS)

Il 29 ottobre 2014, l’Italia ha sottoscritto il *“Multilateral Competent Authority Agreement”*, aderendo allo scambio automatico d’informazioni finanziarie attraverso il Common Reporting Standard, proposto dall’OCSE e riconosciuto dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recepita dalla legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto Ministeriale di attuazione del 28 dicembre 2015.

In virtù di tali disposizioni, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino, in generale, detenuti da investitori fiscalmente residenti in Paesi che partecipano allo scambio d’informazioni elencati nell’Allegato D al predetto Decreto Ministeriale, da entità non finanziarie passive (*“Passive NFEs”*) o da entità d’investimento residenti in Paesi che non partecipano allo scambio d’informazioni, controllate da uno o più dei predetti investitori. L’Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere annualmente le suddette informazioni alle autorità fiscali dei Paesi elencati nell’Allegato C del citato Decreto Ministeriale.

Limitazioni all’investimento da parte di soggetti statunitensi

Le quote del Fondo di cui al presente Prospetto non sono registrate presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC) degli Stati Uniti d’America (di seguito USA) ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né ai sensi dell’*Investment Company Act* del 1940. Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non possono essere offerte negli USA a soggetti statunitensi (come di seguito definiti) o acquistate o detenute a qualsiasi titolo da questi ultimi.

Le quote del Fondo di cui al presente Prospetto non possono in ogni caso essere offerte e vendute a soggetti statunitensi, e cioè a residenti (persone fisiche o giuridiche) e/o a cittadini degli USA o dei suoi territori e/o a US Person come definite nella *Rule 902 del Regulation S under the Securities Act of 1933*², né costoro (soggetti statunitensi, e cioè residenti e/o cittadini Usa e/o *Us Person*) possono sottoscrivere, acquistare o detenere a qualsiasi titolo le quote del Fondo di cui al presente Prospetto.

I richiedenti potrebbero dover dichiarare di non essere soggetti statunitensi come sopra definiti, e di non acquistare o detenere a qualsiasi titolo le quote per conto di soggetti statunitensi, né di venderle a soggetti statunitensi.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

21. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Ferme restando le diverse modalità di sottoscrizione previste per le classi di quote in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo, per sottoscrivere le quote del Fondo occorre rivolgersi alla SGR, ad uno dei soggetti incaricati del collocamento o ai collocatori che aderiscono alla modalità di *“nominee con integrazione verticale del collocamento”*. L’adesione al Fondo avviene mediante la sottoscrizione dell’apposito Modulo di sottoscrizione predisposto dalla SGR ed alla stessa trasmesso, direttamente o tramite i soggetti collocatori, e il versamento del relativo importo. Nel caso della modalità *“nominee con integrazione verticale del collocamento”* per i collocatori che vi aderiscano il *“nominee”* agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari (*“ente mandatario”*) dallo stesso nominati.

² La *Rule 902 del Regulation S under the Securities Act of 1933* definisce una *US Person* come:

1. ogni persona fisica residente negli USA;
2. ogni partnership, ente o persona giuridica organizzato e costituito in base alle leggi degli USA;
3. ogni bene/diritto/proprietà (*“estate”*) che abbia un esecutore o amministratore che sia una *US Person*;
4. ogni trust che abbia un trustee che sia una *US Person*;
5. ogni agenzia o succursale di entità estere situate negli USA;
6. ogni conto non discrezionale o conto simile (differente da bene/diritto/proprietà (*“estate”*) o *trust*) tenuto da un *dealer* o altro fiduciario per il beneficio o per il conto di una *US Person*;
7. ogni conto discrezionale o conto simile (differente da bene/diritto/proprietà (*“estate”*) o *trust*) tenuto da un *dealer* o altro fiduciario organizzato, costituito o (se individuo) residente negli USA; e
8. ogni partnership, ente o persona giuridica se:
 - a. organizzata e costituita in base alle leggi di una giurisdizione straniera; e
 - b. costituita da una *US Person* principalmente con lo scopo di investire in titoli non registrati in base all’Act del 1933, a meno che non sia organizzato o costituito, e posseduto, da investitori accreditati, che non siano persone fisiche, bene/diritto/proprietà o trust.

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabile):
 - per la Classe A: 1.000 Euro;
 - per la Classe B: 1.000 Euro;Per le Classi A e B, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 100, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabili);
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo;
 - secondo la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” secondo quanto già descritto sopra. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti, consultare il paragrafo I.2 del Regolamento del Fondo.

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Contestualmente al rimborso delle quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere le quote di altro fondo della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio tra le Classi diverse del Fondo. L'operazione di passaggio tra fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta utilizzando il modulo di sottoscrizione o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi/comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14:00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

Ulteriori informazioni in merito alle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*) sono disponibili nella sezione I.3 del Regolamento del Fondo.

Il numero delle quote di partecipazione e delle eventuali frazioni millesimali arrotondate per difetto da attribuire a ciascun partecipante, si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 14:00 notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998. Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensione di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensione di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. La facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi.

Per la puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote del Fondo si rinvia al Regolamento di gestione (Paragrafo I, della Parte C) Modalità di funzionamento.

22. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Il partecipante può, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere il rimborso (totale o parziale) delle quote

possedute.

Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, si rinvia al paragrafo VI della Parte C) Modalità di funzionamento, del Regolamento di gestione. Per gli oneri applicabili si rinvia alla precedente Sez. C), paragrafo 18.1 del presente Prospetto.

23. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi nel rispetto delle condizioni economiche previste dal Regolamento di gestione del Fondo. Per tutte le Classi di quote del Fondo eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 100, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabili). Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Si rinvia alla Sez. C, paragrafo 18 del presente Prospetto per gli eventuali costi da sostenere.

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio tra le Classi diverse dei fondi. L'operazione di passaggio tra fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta utilizzando il modulo di sottoscrizione o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14:00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

Per ulteriori informazioni circa la descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.

Si rinvia alla Sez. C, paragrafo 18 del presente Prospetto per gli eventuali costi da sostenere.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di quote del Fondo conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.

Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede o le dipendenze della SGR del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica neanche ai versamenti successivi, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato e il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

24. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)

La sottoscrizione delle quote potrà avvenire da parte del sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet, email, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'articolo 67-undicies del D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, sono riportate nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nella Parte I, Sezione A, paragrafo 4 (Allegato 1) del presente Prospetto. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni. La possibilità di sottoscrivere quote del Fondo mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è riservata ai partecipanti che richiedano l'immissione di tali quote nel certificato cumulativo. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento o rimborso ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri indicati nella Parte I del Prospetto.

Ai sensi dell'articolo 67- duodecies del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, alle operazioni di sottoscrizione aventi ad oggetto quote di OICR eseguite dal consumatore tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore e il diritto di recesso previsti per i contratti di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

La lettera di conferma dell'avvenuto investimento contiene il numero delle quote attribuite e tutti gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio: data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, ecc). Analoghe informazioni sono contenute nella lettera di conferma dell'avvenuto rimborso. La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata, ove richiesto dall'investitore, in forma elettronica, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “*nominee* con integrazione verticale del collocamento”. In tal caso, il “*nominee*” agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari (“ente mandatario”) dallo stesso nominati. Ulteriori dettagli in merito alle concrete modalità di sottoscrizione e rimborso sono riportate nel Regolamento del Fondo.

Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di *switch* per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.

Si rinvia al Regolamento di gestione con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera. Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa e al paragrafo V – Parte C) Modalità di Funzionamento del Regolamento di gestione del Fondo.

26. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

La SGR provvede a inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nei KID.

La SGR può inviare i predetti documenti anche in formato elettronico, ove l'investitore abbia preventivamente acconsentito a tale forma di comunicazione.

27. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Nel caso in cui il Regolamento di gestione del Fondo non sia allegato al presente Prospetto, l'investitore può ottenere, su richiesta, l'invio del Regolamento del Fondo medesimo o l'indicazione del luogo in cui potrà consultarlo.

Il Prospetto del Fondo, l'ultima versione del KID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta; tali documenti sono altresì reperibili tramite il sito internet della SGR www.anthilia.it. I documenti contabili del Fondo sono inoltre disponibili presso il Depositario.

Il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'investitore ha la facoltà di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. In tal caso, la richiesta dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. Corso di Porta Romana n. 68, Milano che provvederà tempestivamente all'inoltro, a mezzo posta, all'indirizzo indicato, dietro rimborso delle sole spese di spedizione. Indirizzo Internet della SGR: www.anthilia.it.



Dichiarazione di responsabilità

La Società di gestione Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante Legale
(Giovanni Landi)
Presidente di Anthilia SGR S.p.A.
[firma autografa]

ALLEGATO 1
ALLA PARTE I, SEZIONE A “INFORMAZIONI GENERALI” DEL PROSPETTO
PARAGRAFO 4: ELENCO DEGLI INTERMEDIARI COLLOCATORI

Data di deposito in Consob: 6 agosto 2026
Data di validità: dal 1° ottobre 2026

Oltre che presso la SGR, le quote del Fondo possono essere sottoscritte presso i seguenti Intermediari Collocatori:

- Cassa Lombarda S.p.A., con sede legale in Via Alessandro Manzoni, n. 12/14, 20121 Milano;
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Via E. Rovagnati, n. 1, 20832 Desio (MB);
- Banca Valsabbina S.C.p.A., direzione generale in via Venticinque Aprile n. 8, 25121 Brescia.

L'elenco sempre completo ed aggiornato è disponibile sul sito internet della SGR.

PARTE II DEL PROSPETTO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO – RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

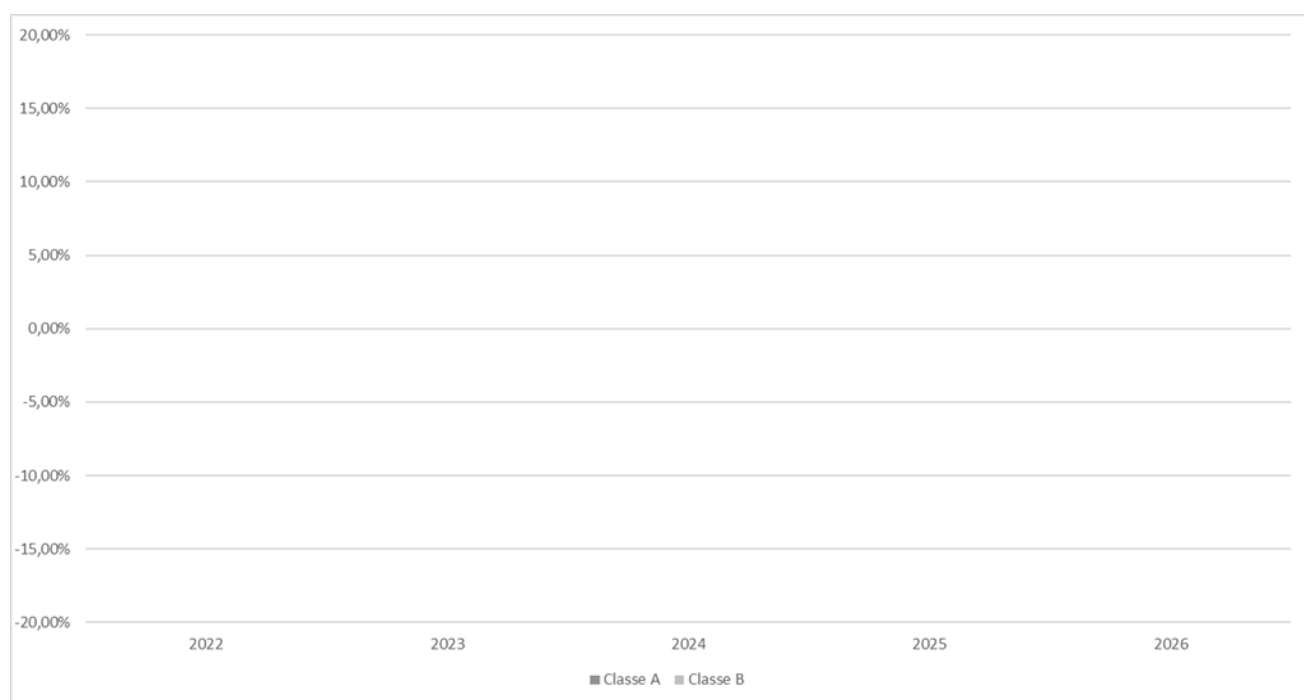
“ANTHILIA Step In 2030”

Data di deposito in Consob della Parte II: 6 agosto 2026

Data di validità della Parte II: dal 1° ottobre 2026

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Rendimento annuo del Fondo



Il Fondo è stato istituito in data 29 luglio 2026 ed è operativo a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Le Classi di quote A, e B sono operative dal 1° ottobre 2026.

In conformità con la normativa si rappresenta che, non disponendo il Fondo di dati sui risultati per un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità *ex ante* del Fondo: 8%

Volatilità *ex post* del Fondo: n.d.

ALTRE INFORMAZIONI

	CLASSE A	CLASSE B
Data di inizio del collocamento delle quote del Fondo:	1° ottobre 2026	1° ottobre 2026
Valuta delle quote:	Euro	Euro
Patrimonio netto al 30.12.2025:	n.d.	n.d.
Valore della quota al 30.12.2025:	n.d.	n.d.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Costi ricorrenti	CLASSE A	CLASSE B
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi	1,97%	1,47%
Commissioni di transazione	0,04%	0,04%

Oneri accessori	CLASSI A e B
Commissioni di performance	L'impatto della commissione di performance è pari al 20% dell' <i>overperformance</i> registrata dal valore netto della quota rispetto al valore più elevato registrato precedentemente (cd. modello <i>High Watermark Assoluto</i>). L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento.

Quota-parte percepita dai collocatori:

Anno	Classe	Commissioni di gestione	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di collocamento
2025	A	n.d.	-	n.d.
	B	n.d.	n.d.	-

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità degli oneri fiscali sostenuti; inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 18.1).

Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione di gestione del Fondo.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: parte dell'importo versato che viene effettivamente investito dal gestore in quote di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi.

Categoria: la categoria del fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissione di collocamento: compenso pagato al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo, calcolato come percentuale del capitale complessivamente raccolto, alternativa alle commissioni di sottoscrizione.

Commissioni di gestione: compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di *performance*): commissioni riconosciute al gestore del fondo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo e quello del *benchmark*.

Commissioni di sottoscrizione: commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo.

Conversione (c.d. "*Switch*"): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi.

Depositario: soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "*cash flows*") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Exchange Traded Funds (ETF): un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker*

che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.

Gestore delegato: intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Modulo di sottoscrizione: modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del Fondo): documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il regolamento di un fondo può essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Regolamento SFDR: è il regolamento europeo 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Società di gestione: società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate da una normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene, tra l'altro, l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (*total return swap*): il *Total Return Swap* è uno strumento finanziario derivato OTC in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione di fondo: la tipologia di gestione del fondo dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i fondi la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking Error: la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: il valore unitario della quota/azione di un fondo, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

NAV indicativo: una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono loro quote o azioni.

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
(OICVM ITALIANO)**

ANTHILIA Step In 2030

Il presente Regolamento è efficace dal 1° ottobre 2026

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	Il presente Regolamento disciplina il fondo comune d'investimento di diritto italiano aperto armonizzato, rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE come successivamente modifica e integrata, espresso in Euro (di seguito il "Fondo"), denominato <i>ANTHILIA Step In 2030</i> La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2031, salvo proroga. Per il Fondo sono previste due classi di quote, la "Classe A" e la "Classe B" (di seguito complessivamente intese le "Classi") che si differenziano tra loro per il regime commissionale (per un dettaglio si rinvia al paragrafo "Caratteristiche delle Classi di Quote", parte B) del presente Regolamento). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.
Società di gestione del risparmio	Anthilia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in forma abbreviata "Anthilia SGR S.p.A.") (di seguito la "SGR"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, 20122 – Milano, iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell'art. 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10. Indirizzo internet: www.anthilia.it.
Depositario	BNP Paribas S.A. - Succursale Italia, (di seguito, il "Depositario"), succursale italiana di banca comunitaria, con sede in piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Presso la stessa sede sono disponibili i documenti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione, rimborso e consegna dei certificati delle quote. Indirizzo internet https://cib.bnpparibas.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, definito in centesimi di Euro, è determinato con cadenza giornaliera. Nel caso in cui tale giorno sia giorno di chiusura della Borsa Italiana e/o giorno festivo, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it. Con le medesime modalità è pubblicato il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo le somme versate dai partecipanti in un orizzonte temporale di medio periodo (l'“**Orizzonte di Investimento**”), pari a 4 anni dal termine del Periodo di Collocamento (come di seguito definito), e con un profilo di rischio medio, nonché di distribuire una cedola annuale.
2. L'investimento si indirizza per almeno il 40% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio è limitato al 55%, verso società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività. In generale, gli strumenti in cui è investito il Fondo potranno essere anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
3. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti di OICVM italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). La SGR verifica che la politica di investimento degli OICVM Italiani e UE e degli OICR acquistati sia compatibile con quella del Fondo acquirente. Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario e depositi bancari.
4. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, classi di scadenza, categorie di emittenti e settori di investimento.

Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale coerente all'Orizzonte di Investimento. Nel corso della vita del Fondo, si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una coerenza con la durata residua dell'Orizzonte di Investimento e la permanenza di un profilo di liquidità coerente con la politica di distribuzione.
5. Al fine del contenimento dei rischi, l'investimento in titoli di emittenti, diversi da quelli italiani, con merito creditizio inferiore a *investment grade* o privi di rating sarà limitato al 20% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l'investimento in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati sarà limitato al 15% dell'attivo del Fondo.
6. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio avviene in modo graduale entro 18 mesi dal termine del Periodo di Collocamento.
7. È previsto l'incremento o la riduzione dell'esposizione azionaria nelle fasi di crescita o flessione dei mercati sottostanti, anche sulla base del contesto e delle prospettive degli stessi.
8. La partecipazione al Fondo comporta rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre, di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. Per questi ultimi, ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano, di norma, per i titoli con maggiore durata residua. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio. Qualora l'investimento avvenga in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), il Fondo è esposto al rischio connesso ad una possibile variazione del valore della quota degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
9. Gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico dei Paesi aderenti all'OCSE. Per Mercati Regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-quater, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione medesima, dei Paesi suddetti aderenti all'OCSE.

10. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, nel rispetto dei limiti e divieti previsti per gli OICVM Italiani dalla normativa regolamentare:
 - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - in titoli di uno stesso emittente anche in misura superiore al 35% delle attività del Fondo - purché emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE o dagli Stati Uniti d'America - a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti ed il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri OICVM istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società a questa legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta (**"OICVM Collegati"**) fino ad un massimo del 20% delle attività del Fondo.
11. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
12. Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).
13. L'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa regolamentare. In ogni caso l'investimento in strumenti derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
14. Fatto salvo un limite più stringente, laddove previsto, per il Fondo, il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo può rappresentare anche il 100% del totale delle attività. In caso di acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta estera, la SGR tiene conto del conseguente rischio di cambio e dei relativi effetti sul portafoglio del Fondo.
15. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti volti alla copertura del rischio di cambio.
16. La SGR, nell'interesse dei partecipanti, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, ha facoltà di assumere scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste. È pertanto facoltà della SGR neutralizzare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli di debito o del mercato monetario.
17. I certificati di partecipazione del Fondo non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
18. Il Fondo è denominato in Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
19. Nel corso del Periodo di Collocamento, il Fondo è investito in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari con merito creditizio non inferiore a *investment grade* e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.

Limiti alle operazioni con parti correlate

È previsto l'investimento in parti di altri OICVM promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta (“**OICVM Collegati**”).

Il Fondo può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla stessa SGR purché tali negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile.

Nel caso di investimenti in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICVM Collegato.

Caratteristiche delle Classi di quote

Sono previste due Classi di quote, come di seguito definite, che si differenziano tra loro per il regime commissionale:

- **Classe A:** tale classe può essere sottoscritta da parte di Clienti al Dettaglio e da parte di Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati. Si caratterizza per la previsione di commissioni di “collocamento” che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.1 “Spese a carico del Fondo” della presente parte B) del Regolamento;
- **Classe B:** tale classe può essere sottoscritta da parte di Clienti al Dettaglio e da parte di Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati. Si caratterizza per la previsione di commissioni di “sottoscrizione” che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.2 “Spese a carico dei singoli partecipanti” della presente parte B) del Regolamento;

Ai fini del presente Regolamento:

- Regolamento Intermediari si intende la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 s.m.i.;
- Cliente al Dettaglio si intende l'investitore definito all'art. 35, c.1, lett. e) del Regolamento Intermediari;
- Cliente Professionale si intende l'investitore definito all'art. 35, c.1, lett. d) del Regolamento Intermediari.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti importi minimi di sottoscrizione indicati nella parte C) del presente Regolamento.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai partecipanti secondo le modalità di seguito riportate.

La SGR distribuisce ai partecipanti annualmente una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° gennaio - 31 dicembre), in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi di quanto previsto nei punti successivi.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi oggetto di distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Con riferimento ai primi 3 anni dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, la cedola corrisposta verrà comunque fissata in misura almeno pari al 2,00% e fino al 4,00% del valore unitario iniziale delle quote del Fondo. Successivamente la cedola eventualmente corrisposta verrà fissata nei limiti del risultato conseguito dal Fondo, considerando anche i risultati conseguiti dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, al termine dei primi 3 anni dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Per effetto di alcuni fattori (ad esempio è previsto un livello minimo di distribuzione), l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo. In tal caso la parte di importo distribuito (anche l'intera cedola) che eccede detto risultato nel periodo di riferimento o non è riconducibile a risultati conseguiti

dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti, rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

2. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi, di cui al precedente comma 1, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.
3. L'ammontare dei proventi distribuiti, spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della relazione di gestione.
4. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del depositario, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti con bonifico bancario esclusivamente agli aventi diritto, che dovranno corrispondere le relative spese. Qualora il partecipante richieda la corresponsione dei proventi con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese dello stesso.

Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro e le eventuali frazioni di ricavi non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo. I partecipanti hanno facoltà di richiedere la variazione delle modalità di pagamento dei proventi. Tale richiesta sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo disposizione scritta contraria.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola. La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

5. I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - (a) una **commissione di gestione** a favore della SGR calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo e al medesimo imputata in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota, prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo. Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote:

DENOMINAZIONE FONDO		COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
ANTHILIA Step In 2030	Classe A	1,20%
	Classe B	1,20%

Nel Periodo di Collocamento, per tutte le Classi, la provvigione di gestione è pari allo 0,30% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra;

- (b) per la Classe A, una **commissione di collocamento** imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione, al termine del Periodo di Collocamento, in misura pari al 2,00% dell'importo risultante dal numero di quote di Classe A in circolazione al termine del Periodo di Collocamento moltiplicato per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) e successivamente ammortizzata, linearmente in 4 anni, mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota;
- (c) una **commissione di incentivo** a favore della SGR è calcolata come segue.

Parametri di calcolo:

- (i) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) fino al Giorno di riferimento per il calcolo;
- (iii) Periodo di riferimento: intera vita del Fondo;
- (iv) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (v) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- (vi) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo;
- (vii) High Watermark Assoluto (HWA): il Valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) mai registrato durante il Periodo di riferimento e fino al Giorno di riferimento per il calcolo.

In caso di avvio di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota della Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA. Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa. La commissione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

Durante un esercizio annuale la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. *fee cap*).

- (d) il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,040% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 35.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) oltre un costo fisso annuo di Euro 2.500 per ciascuna Classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima;
- (e) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,020% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 20.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- (f) il compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, nella misura massima dello 0,0075% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);

- (g) oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sul Fondo non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICVM Collegati;
 - (h) oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
 - (i) spese periodiche di pubblicazione del valore unitario delle quote e del prospetto del Fondo;
 - (j) spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - (k) costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
 - (l) spese di revisione della contabilità e della relazione annuale del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
 - (m) eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - (n) oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - (o) spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - (p) contributo di vigilanza dovuto alla Consob per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 3. In caso di investimento in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICVM Collegato.
 4. In caso di investimento in OICR non Collegati, le eventuali retrocessioni di commissioni percepite dalla SGR, in base ad apposite convenzioni con le relative società di gestione, vengono riaccreditate al Fondo interessato.

3.2 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR, all'atto del disinvestimento di quote di Classe A e di operazioni di passaggio (*cd. switch*) da parte di un sottoscrittore di quote di Classe A ad altri fondi della SGR disciplinate nella successiva sezione I.3 del presente Regolamento, ha il diritto di prelevare una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita.

Detta commissione, interamente accreditata al Fondo, è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

INTERVALLO DAL TERMINE DEL PERIODO DI COLLOCAMENTO	COMMISSIONE DI RIMBORSO MASSIMA PER LA CLASSE A
Durante il Periodo di Collocamento	Non prevista
Nel corso del primo anno	2,00%
Nel corso del secondo anno	1,50%
Nel corso del terzo anno	1,00%
Nel corso del quarto anno	0,50%

La commissione massima, indicata per ciascun anno nella suddetta tabella, deve essere decurtata della quota parte di commissione di collocamento di cui al precedente articolo 3.1 comma 1, lett. b), già ammortizzata dall'inizio del medesimo anno in relazione alle quote oggetto di rimborso.

Detta commissione non verrà applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal partecipante successivamente all'ammortamento totale della "commissione di collocamento".

2. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe B del Fondo la SGR ha diritto di applicare le commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 2,00%. La commissione si applica sull'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle quote di volta in volta sottoscritte.
3. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari a 10 Euro per ogni versamento in unica soluzione, per ogni operazione di rimborso e *switch*;
 - b) un diritto fisso pari a 2 Euro per ogni stacco cedola
 - c) un rimborso spese pari a 100 Euro per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del partecipante - di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote sottoscritte. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta;
 - d) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge;
 - e) per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a), b) e c) che precedono, viene applicato e trattenuto dal collocatore primario un diritto fisso pari al massimo a 18 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*).
5. L'importo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale aggiornamento è pubblicizzato dalla SGR con avviso pubblicato sul proprio sito internet indicato nella *Scheda Identificativa*.
6. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI IL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente entro il termine massimo di tre mesi successivi alla data di avvio del collocamento del Fondo (il "**Periodo di Collocamento**"). Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento saranno comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR indicato nella *Scheda Identificativa*.
2. La SGR si riserva la facoltà di posticipare la chiusura del Periodo di Collocamento, nonché di sospendere l'offerta, anche in via definitiva, senza modificare il Periodo di Collocamento indicato nella Documentazione d'Offerta. Le variazioni di cui sopra saranno comunicate mediante avviso sul sito internet della SGR.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *collocatore primario*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 6 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” che segue) provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabile):
 - per la Classe A: 1.000 Euro;
 - per la Classe B: 1.000 Euro;
 eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a 100 Euro, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabile);
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5;
 - secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 6, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - in caso di sottoscrizione con le modalità indicate al successivo punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" nell'ipotesi di integrazione verticale del collocamento, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
 - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
 - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
 - addebito su conto corrente presso l'ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
6. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "*nominee*" agisce in qualità di collocatore primario del Fondo e si avvale – a sua volta – di collocatori secondari ("ente mandatario") dallo stesso nominati.
7. In questo caso la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto su apposito modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote del Fondo in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso e le operazioni di passaggio tra fondi;

b) al collocatore secondario di un mandato con rappresentanza, redatto su apposito modulo di sottoscrizione, per:

- l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra fondi e rimborso di cui alle successive sezioni;
- la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento e l'eventuale pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione "Rimborso delle quote".

8. I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo.

9. Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario; provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, "Regime delle spese") sul conto afflussi del Fondo aperto presso la Banca Depositaria, mediate l'utilizzo di un conto transitorio dello stesso collocatore primario. Tale conto (di seguito il "conto transitorio") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi del Fondo aperto presso la Banca Depositaria ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e certificati di partecipazione", a nome del *collocatore primario* con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il collocatore primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

10. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

I.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14.00;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.
5. Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il *collocatore primario*, per l'operatività di cui al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" in caso di integrazione verticale del collocamento) invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il *collocatore primario*.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adequatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore rimarrà invariato a 100 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi -, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. In caso di rimborso di quote del Fondo sottoscritte con le modalità indicate al punto 6, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il *collocatore primario* trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai *collocatori secondari/clienti* e delle somme da liquidare.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore

delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:

In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 2 milioni di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 30 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore del rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste nel presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", in caso di integrazione verticale del collocamento al Depositario verrà data istruzione di accreditare l'ammontare relativo ai rimborsi presso il Conto Tecnico del *collocatore primario*, rimanendo inteso che una volta processato il pagamento in oggetto si considera assolta l'obbligazione di pagamento dei rimborsi da parte dello stesso. Immediatamente dopo l'accredito, il *collocatore primario* provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento al sottoscrittore degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili. Il pagamento può avvenire:

- per il tramite del *collocatore secondario* (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
- direttamente al sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" in caso di integrazione verticale del collocamento - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.